

**Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 24675 del 19 ottobre 2017: l'usura sopravvenuta non ha diritto di cittadinanza nel nostro ordinamento giuridico.**

Con l'entrata in vigore della legge n. 108/96, che ha introdotto misure contro l'usura, si è immediatamente posto il problema se, oltre l'usura originaria, fosse predicabile anche un'usura sopravvenuta, con riferimento ai contratti posti in essere anteriormente alla citata legge o anche successivamente.

A fronte di alcune sentenze della Cassazione che hanno equiparato l'usura originaria a quella sopravvenuta, il legislatore con norma di interpretazione autentica - art.1, comma 1, del d.l. n. 394 del 2000 - ha così stabilito: "Ai fini dell'applicazione dell'art. 644 del codice penale e dell'art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento".

Il giudice di nomofilachia, chiamato a comporre il conflitto giurisprudenziale sulle sorti dell'usura sopravvenuta, aderisce all'orientamento del giudice di legittimità secondo cui, in ragione del citato art.1, comma 1, del d.L. n.394/2000, è precluso all'interprete ritenere nullo o soltanto inefficace la clausola relativa ad interessi non usurari al momento della pattuizione, ma diventati tali in un momento successivo.

Aggiunge, poi, la sentenza che non è neanche invocabile, come ritenuto da alcune sentenze di segno contrario, il meccanismo della sostituzione automatica di clausole ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, cod. civ.: quest'ultima soluzione, infatti, precisano le SS.UU., presuppone una clausola nulla, circostanza nella specie non ricorrente.

Il Giudice di nomofilachia, quindi, disattende anche quelle sentenze delle Sezioni semplici della stessa Corte di Cassazione che avevano distinto il profilo penale e quello civilistico in ordine alla sanzione della gratuità del mutuo (art.1815, secondo comma, cod. civ.) rispetto alle altre sanzioni civili.

Ciò in quanto, così le SS.UU, la qualificazione di un fatto quale illecito civile presuppone una norma imperativa che sancisca il divieto di usura e, in particolare, il divieto di pretendere un tasso d'interesse superiore alla soglia di usura come fissata dalla legge.

Ora, tale divieto, continua la sentenza, è previsto esclusivamente dall'art. 644 c.p. e i riferimenti contenuti nell'art. 1815, secondo comma, cod. civ. e nell'art.2, comma 4, della legge n.108/96 ("il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale ai sensi del comma 1 relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso,

aumentato della metà") non assumono alcuna autonomia, riguardando, in definitiva, il predetto divieto penale.

La sentenza annotata, poi, esclude anche la possibilità di ravvisare nell'obbligo di buona fede in senso oggettivo (art.1375 cod. civ.) il fondamento dell'illiceità dell'usura sopravvenuta.

Infatti, precisa la sentenza, il parametro della buona fede in senso oggettivo, in sede di esecuzione del contratto, non concorre a determinare il contenuto dei diritti derivanti dal contratto, ma vale soltanto a specificare ulteriormente le modalità di esecuzione degli stessi diritti.

La negazione dell'usura sopravvenuta, del resto, aggiungono le SS.UU, appare in sintonia con la sentenza n.29/02, con la quale la Corte Costituzionale ha escluso il contrasto della citata norma di interpretazione autentica con gli articoli 3, 24, 47 e 77 della Costituzione.

Il percorso logico giuridico seguito dalle SS.UU. suscita qualche perplessità.

Infatti, il divieto di corrispondere interessi usurari sopravvenuti, in ogni caso, sarebbe in conflitto con la legge 108 del 1996, in ragione della natura imperativa della misure introdotte con tale legge.

In tale contesto, la clausola che prevede interessi usurari sarebbe virtualmente nulla, stante la non possibilità di applicare il secondo comma dell'art. 1815, secondo comma, codice civile, riguardando la sanzione della gratuità del mutuo, per effetto della predetta norma di

interpretazione autentica, soltanto l'ipotesi dell'usura originaria (è questo l'ambito della nullità testuale).

E allora, una volta riconosciuta la predetta nullità virtuale, la soluzione che garantirebbe un equilibrato contemperamento potrebbe essere quella già affermata da alcune sentenze della Corte di Cassazione, ossia, da un lato, resta ferma la natura onerosa del mutuo, dall'altro, il tasso di interesse non può essere superiore al tasso soglia ai fini dell'usura.

Quindi, per effetto della sostituzione automatica, ai sensi dei citati articoli 1339 e 1419 codice civile, gli interessi potrebbero essere rideterminati a decorrere dal momento in cui sono diventati usurari.

Del resto, anche la Corte Costituzionale con la citata sentenza n.29/2002, come ricordato dalle stesse SS.UU., non hanno chiuso le porte a possibili scenari che prevedano distinte sanzioni a seconda della natura originaria o sopravvenuta dell'usura.

Infine, in ordine al parametro della buona fede in senso oggettivo, è significativo che l'annotata sentenza, dopo aver escluso che tale criterio possa di per sé qualificare in termini di illecito il fenomeno dell'usura sopravvenuta, afferma che in concreto l'interprete potrà accertare le modalità di esercizio delle relative pretese, che non possono, comunque, risultare in contrasto con l'obbligo di tutelare la sfera giuridica altrui, nel rispetto del dovere di solidarietà sancito dall'art.2 della Costituzione.